

DISARMONIE GIURISPRUDENZIALI SUL TERMINE DI DECADENZA DELLA DOMANDA NELL'ARBITRATO DEGLI AGENTI SPORTIVI*

Carlo Rasia

Professore associato di diritto processuale civile nell'Università di Bologna.
Docente del Laboratorio di arbitrato nello Sport

Abstract

Il presente contributo intende analizzare il fenomeno dell'“arbitrato degli agenti sportivi” istituito presso il CONI, evidenziandone tratti distintivi ed elementi di criticità, muovendo dall'analisi dei lodi che hanno posto in rilievo una questione, della natura intrinsecamente processuale, relativa al termine decadenziale per la proposizione della domanda d'arbitrato.

Parole chiave: Giustizia sportiva, Arbitrato degli agenti sportivi, Regolamento degli agenti sportivi, Termine per la domanda d'arbitrato

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the phenomenon of “Arbitrations of sports Agents”, set up within the CONI, showing its features and critical elements, starting from arbitral awards that have raised a question, of an intrinsically procedural nature, relating to the term for the submission of the request for arbitration.

Keywords: Sport justice, Arbitration of sports agents, Regulation of sports agents, Term for submitting the request for arbitration

1. Profili peculiari dell'arbitrato degli agenti sportivi istituito presso il CONI: la nomina degli arbitri

Al Collegio di Garanzia in sede arbitrale il Regolamento agenti sportivi CONI affida, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, “tutte le controversie aventi ad oggetto la

* Il Comitato di Redazione si assume direttamente la responsabilità della pubblicazione, poiché l'autore è professore associato con comprovata e specifica esperienza nella materia relativamente agli argomenti inerenti allo sport e all'ordinamento sportivo.

validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico".¹

Le parti, dunque, salvo scelta di non aderire, possono devolvere le liti relative al contratto di mandato tra agente ed assistito a un organo arbitrale gestito dal supremo organo di giustizia sportiva. A ben vedere, la fonte non risiede propriamente nel suddetto contratto, ma nella normativa che regola la figura dell'agente e l'esercizio della sua attività. Pertanto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato è valida e non vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., non solo perché non si tratta di contratto predisposto unilateralmente da una delle parti, ma più in generale perché il rapporto negoziale intercorrente deve soddisfare le prescrizioni di forma e di sostanza stabilite dalla normativa federale, e dunque non è frutto di una libera determinazione delle parti.²

Deve rilevarsi che trattasi di un arbitrato normativamente stabilito come "irrituale", le cui controversie sono decise secondo equità da arbitri unici o collegi arbitrali composti da tre arbitri, tutti tratti dall'elenco dei componenti del Collegio di Garanzia. In mancanza di scelta, si applica la collegialità. È data facoltà, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, alla parte che adisce il Collegio nella sua funzione arbitrale di scegliere chi debba rivestire il ruolo di proprio arbitro, provvedendovi, solo in mancanza di scelta espressa da parte sua o dell'intimato, il Presidente del Collegio di Garanzia, cui spetta anche la nomina del Presidente del Collegio.

Con questo particolare meccanismo si realizza non solo una parziale coincidenza tra l'organo di designazione e l'arbitro – dunque tra chi nomina (il Presidente del Collegio di Garanzia) e chi viene nominato (il membro del Collegio di Garanzia) – ma si offre anche una rosa ristretta nell'elenco degli arbitri da nominare: possono infatti essere scelti arbitri tra i membri del Collegio di Garanzia, così come è possibile che una parte nomini sempre lo stesso arbitro.³ Tale circostanza si colloca, in ossequio alle *IBA Guidelines on conflict of interest*, tra le situazioni sintomatiche che gli stessi arbitri devono segnalare lasciando all'altra l'onere di decidere se accettare o meno tale condizione.⁴ Ritengo che tale circostanza possa costituire motivo di

¹ Sul tema, C. Rasia, *L'arbitrato degli agenti sportivi*, in *Riv. dir. sportivo*, 2021, p. 32, cui si rinvia per una più ampia panoramica dell'istituto. Cfr. anche E. Zucconi Galli Fonseca, C. Rasia, *Laboratorio di arbitrato nello sport. Schemi e materiali*, Bologna, 2021, p. 46 ss.

² L. Santoro, *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Riv. dir. economia trasporti e ambiente*, 2020, p. 81 ss., affronta il tema dell'asserita vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nei contratti di mandato per violazione dell'art. 33, lett. t) del d.lgs. n. 205/2006, ovvero per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto non soggetta a specifica approvazione per iscritto. Sul punto anche il Lodo n. 1 del 2021, il quale evidenzia che il contratto tra agente e atleta "deve rispettare le prescrizioni di forma e di sostanza stabilite dalla normativa federale, nonché, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla professione di Agente Sportivo di cui all'art. 1, comma 373, della l. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), anche quella di fonte statale ivi contenuta e la normativa CONI che ne è seguita (Regolamento degli Agenti Sportivi e Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi)".

³ Ciò emerge nella prassi leggendo le nomine effettuate da alcuni agenti sportivi.

⁴ Le *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* così espressamente sanciscono: "The Orange List is a non-exhaustive list of specific situations that, depending on the facts of a given case, may, in

ricusazione dell'arbitro (ai sensi dell'art. 2, comma 7), nonché oggetto di un "duty of disclosure",⁵ alla luce della nuova disciplina posta dall'art. 813 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149 del 2022, nonostante quest'ultimo istituto non venga espressamente disciplinato dal testo regolamentare.

2. Le principali caratteristiche del procedimento arbitrale

Venendo ora a taluni aspetti tipicamente procedurali di tale arbitrato, va detto che le regole applicabili al procedimento sono quelle stabilite dal regolamento e, in via sussidiaria, dagli arbitri purché nel rispetto del contraddittorio (art. 9, comma 8). Non si fa alcun riferimento a fonti esterne, nemmeno di stampo statale, che tuttavia devono ritenersi comunque applicabili in via ulteriormente sussidiaria.

In estrema sintesi, rinviando a quanto già esposto in altra sede:⁶

a) l'istanza, ai sensi dell'art. 3, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, al Collegio di Garanzia, assieme al deposito del contributo amministrativo,⁷ entro il termine perentorio di venti giorni "dalla violazione contestata", con il quale, oltre alle deduzioni di merito e istruttorie, si provvede contestualmente alla nomina dell'arbitro designato. La stessa viene inviata alla parte intimata.

b) L'intimata entro tre giorni dalla notifica designa il proprio arbitro e entro dieci deposita presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, assieme al deposito del contributo amministrativo, la sua memoria difensiva che può contenere anche una domanda

the eyes of the parties, give rise to doubts as to the arbitrator's impartiality or independence [...] In all these situations, the parties are deemed to have accepted the arbitrator if, after disclosure, no timely objection is made".

⁵ Stabilisce il nuovo testo dell'art. 813 c.p.c. che "l'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza". Pertanto, sussiste per la recente novella, una doverosa rivelazione al momento dell'accettazione di "tutte" le circostanze (anche ulteriori e distinte da quelle capaci di innescare la ricusazione) che possono variamente condizionare l'arbitro e che siano da questi effettivamente conosciute. Sul punto, in occasione della legge delega n. 206 del 2021, cfr. A. Panzarola, *Art. 1, c. 15, Lett. a): imparzialità e indipendenza dell'arbitro*, in Aa.Vv., *Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1, c. 15*, in www.judicium.it, 21 marzo 2022, par. 2.

⁶ C. Rasia, *L'arbitrato degli agenti sportivi*, cit., p. 33 ss.

⁷ Previsto a pena di procedibilità. L'art. 10 del Regolamento, ai commi 3 e 4 prevede: "3. In caso di mancata corresponsione dell'importo di cui al precedente comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 6, ove richiesto, l'organo Arbitrale, previa diffida ad adempiere con un termine non inferiore a dieci giorni, sospende il procedimento, dandone comunicazione al Presidente del collegio e alle parti. La sospensione produce effetti anche sul termine di pronuncia del lodo di cui all'art. 9, comma 1, del presente Regolamento". "4. La sospensione è revocata dall'Organo Arbitrale, verificato l'adempimento. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia stato eseguito, il Presidente del collegio dichiara l'estinzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti e all'Organo Arbitrale, rimettendo a quest'ultimo il provvedimento di liquidazione dell'attività".

riconvenzionale. A quest'ultima l'istante può eventualmente replicare nel termine di cinque giorni.

c) Entro tre giorni dal deposito della memoria di parte intimata debitamente costituita, il Presidente del Collegio di Garanzia, raccogliendo l'accettazione della designazione dei due componenti e del Presidente dell'organo arbitrale, dà notizia dell'istituzione del procedimento mediante comunicazione sul sito internet del CONI.

d) Nella prima udienza fissata, entro dieci giorni dall'ultima accettazione della nomina, si procede, quale condizione di procedibilità, al tentativo di conciliazione: se la conciliazione è raggiunta si dà atto della conclusione dell'accordo nel verbale d'udienza ovvero in un separato documento allegato al verbale, diversamente, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudizio prosegue nelle forme ordinarie. Ad ogni modo, nulla osta, durante il corso della procedura, che il tentativo venga rinnovato.

Ad oggi, i risultati dimostrano che il tentativo è stato, nella quasi totalità dei casi, negativo.

e) Qualora l'organo arbitrale ritenga la causa matura per la decisione, fissa, nel termine più breve possibile, l'udienza nella quale le parti possono oralmente tenere le loro difese. Se, invece, la natura della controversia lo richieda, il Collegio o l'arbitro unico può concedere i termini per lo scambio delle memorie difensive e repliche.

f) Le parti possono formulare istanze istruttorie: l'organo arbitrale, ove ritenga necessaria l'istruttoria, ammette o, addirittura, dispone d'ufficio, i mezzi istruttori rilevanti nella stessa udienza ovvero si riserva di provvedere con separata ordinanza.

g) L'arbitro può, in conformità con il nuovo dettato dell'art. 818 c.p.c., provvedere all'adozione di misure cautelari: difatti il Regolamento dispone che "possono essere richieste misure cautelari quando sussista un pericolo di danno grave ed irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite". Vengono in altri termini riproposti in sede di arbitrato degli agenti sportivi il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* quali presupposti per richiedere e ottenere la tutela cautelare.⁸

h) Conclusa l'udienza, il Collegio arbitrale, già riunitosi in camera di consiglio, pronuncia il dispositivo della decisione, riservando la pubblicazione delle motivazioni nei quindici giorni successivi.

i) Il termine per la conclusione del procedimento arbitrale è comunque fissato in sessanta giorni dalla data di costituzione dell'organo arbitrale e coincide con la data di deposito del lodo

⁸ La norma riprende in toto l'art. 23, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, organo abrogato, che in passato prevedeva l'emanazione di una misura cautelare anche in assenza di contraddittorio e prima ancora che si fosse costituito il collegio arbitrale. Sulla precedente figura, cfr. P. Sandulli, *L'arbitrato nel sistema di giustizia sportiva*, in Aa.Vv., *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, p. 768. Va aggiunto che la riforma al codice di procedura civile (cfr. d.lgs. n. 149 del 2021), ha, tra i tanti, l'obiettivo di riconoscere agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. È stato così modificato l'art. 818 c.p.c., che però, tocca solo l'arbitrato rituale. Un atteggiamento certamente più cauto se messo a confronto con i poteri di imperio riconosciuti, fin dall'emanazione del regolamento, agli arbitri, qui irrituali, del Collegio di Garanzia. V., per un maggiore approfondimento degli aspetti salienti della riforma in atto, C. Rasia, *Commento. Note minime sulla proposta di legge delega in materia di arbitrato*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 2021, p. 182 ss.

presso la Segreteria del Collegio di Garanzia. Il termine di deliberazione del lodo può essere prorogato solo per accordo delle parti, non essendo prevista alcuna proroga degli arbitri né *ex lege*.

l) L'organo arbitrale stabilisce, in applicazione dei principi in tema di soccombenza, su quali parti e in che misura debbono gravare le spese e gli onorari di difesa, le spese e i compensi arbitrali, nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI.

m) Al Regolamento è allegata una tabella delle spese e dei diritti ed onorari degli arbitri. Il costo dell'arbitrato risulta alquanto calmierato.

n) Il lodo in quanto irrituale andrà impugnato non davanti al giudice amministrativo, come per le decisioni di ultima istanza del Collegio di Garanzia, ma al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, poiché trattasi di rapporti d'agenzia che, *ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.*, rientrano nell'ambito della competenza di quest'ultimo.⁹

3. Sul termine di decadenza della domanda arbitrale: disarmonie decisorie tra Collegi arbitrali

Particolare attenzione merita il già menzionato disposto normativo contenuto nell'art. 3 del Regolamento arbitrale, stante il quale “la procedura arbitrale è introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata con istanza introdotta al Collegio di Garanzia [...]”. La norma in esame fissa un termine perentorio, a pena di inammissibilità, a decorrere dalla “violazione contestata” per la proposizione della domanda arbitrale.

Ci si è interrogati su cosa si intenda per “violazione contestata” e, di conseguenza, quando l'istante debba considerarsi decaduto dalla possibilità di proporre la domanda arbitrale.

L'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento arbitrale è stata proposta, fino ad oggi, in otto procedure arbitrali instaurate presso il Collegio di Garanzia, che hanno dato vita a orientamenti dissonanti tra loro.

Sul punto, infatti, si fronteggiano due distinti orientamenti.¹⁰

Secondo un primo orientamento, il *dies a quo* di decorrenza del termine per l'introduzione della procedura arbitrale è stato ancorato dal legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla “contestazione della violazione”. Da ciò consegue che, “laddove la violazione contestata si compendi nell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, il principio della c.d. *mora ex re*, che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.), impone di ancorare il *dies a quo* al momento in cui, per dirla in gergo penalistico, la violazione “si consuma” e, dunque, all'atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo

⁹ In questo senso anche l'unica sentenza di impugnazione del lodo, cfr. sentenza del TAR Lazio, sez. I-ter, 7 ottobre 2021, n. 10246, in www.giustizia-amministrativa.it, che declina la giurisdizione amministrativa sul punto.

¹⁰ Lodo n. 6 del 2020; Lodo n. 1 del 2021; Lodo n. 6 del 2022; Lodo n. 9 del 2022. In tal senso, seppure non esplicitamente, si veda Lodo n. 7 del 2020. Nella pronuncia in esame, il Collegio arbitrale investito della questione ha ritenuto infondata e non meritevole di accoglimento l'eccezione di tardività della domanda di arbitrato in quanto ha ritenuto soggetto alla sospensione Covid il termine di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento.

essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora”.

In altre parole, secondo il Collegio, il termine decorre dal momento in cui si realizza l’inadempimento in occasione del mancato pagamento dell’obbligazione pecuniaria per inutile decorso del termine convenuto tra le parti, senza che a nulla rilevi qualsivoglia altra (e successiva) attività di contestazione.¹¹

Un secondo orientamento, che trova parimenti legittimazione in seno alle pronunce arbitrali del Collegio, promuove un’interpretazione opposta in tema di termine di decadenza per la proposizione della domanda di arbitrato.¹²

Secondo tale soluzione, è necessaria “una valida contestazione del mancato pagamento nel termine, che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il termine perentorio dei venti giorni”, in quanto il richiamo alla mora *ex re* non è “soddisfacente in quanto qui [*n.d.r.*, all’art. 3] si tratta di un termine processuale [...] che il Regolamento, senza ulteriori specificazioni, non fa decorrere dalla “costituzione in mora del debitore”, ma dalla “violazione contestata”, talché deve prevalere per i motivi esposti la necessità, comunque, di una preventiva diffida legale”.¹³

La prima tesi avanzata dal Collegio pare, a mio parere, condivisibile a fronte del fatto che, seppure con il termine improprio di “violazione”, è all’inadempimento contrattuale che la norma regolamentare vuole riferirsi e, come noto, di fronte alla scadenza del debito e al perdurare della possibilità della prestazione, il ritardo nel soddisfacimento del creditore può essere qualificato come inadempimento soltanto ove sia realizzata la fattispecie del comma 1° o sussistano i presupposti della mora *ex re* del comma 2 dell’art. 1219 c.c.

¹¹ Lodo n. 9 del 2022 dove si afferma che “stante la lettera della norma di cui all’art. 3, comma 2, Reg. arbitrale, alla luce della *ratio* ad essa sottesa da leggersi nel quadro generale dei principi di celerità e speditezza che conformano il sistema ordinamento sportivo, là dove sia previsto un termine per il pagamento del compenso, è dalla scadenza di esso, senza che vi sia stato adempimento, che decorre il termine di decadenza per la proposizione della domanda arbitrale. E ciò a dirsi anche là dove siano pattuiti termini diversi in ragione della suddivisione del compenso pattuito in più *tranches*, come avviene nel contratto di locazione. La scadenza di ciascun termine configura in sé inadempimento e, quindi, consiste nella ‘violazione’ dalla quale, stante la lettera della norma sopra citata, in assenza di una diversa espressa previsione da parte del legislatore sportivo, decorre il termine di decadenza di cui si tratta”.

¹² Lodo n. 1 del 2021; Lodo n. 10 del 2021, Lodo n. 8 del 2022 e Lodo n. 11 del 2022.

¹³ Tale tesi sembra trovare avvallo anche nella Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia del 2021, ove si afferma che l’interpretazione fornita con il Lodo n. 10 del 2021 è “sicuramente più confacente alle ragioni di giustizia sottese all’istituzione della funzione arbitrale del Collegio *in subiecta* materia. [...] Il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell’articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell’accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato - mediante la qualificazione espressa di termini perentori -, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell’ambito dell’ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giustiziali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati”.

Trattandosi di un debito c.d. portabile, ossia di somma di denaro da eseguirsi al domicilio del creditore al tempo dell'adempimento, qui la semplice scadenza del termine vale a far cadere in mora il debitore.¹⁴ In questo caso il ritardo è senz'altro inadempimento.

Anche alla luce della più recente decisione in materia,¹⁵ la *ratio* di una soluzione di tal tipo sembra più in linea con i canoni di speditezza e di celerità, fondamentali della giustizia del mondo sportivo. Si pensi, per esempio, da ultimo alla soluzione offerta delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia in materia di decadenza dell'azione del Procuratore federale, che nel ribadire la perentorietà del termine, rafforza, ancora una volta, la necessità di indagare sempre tutti gli istituti del processo sportivo alla luce dei “principi di celerità e speditezza del procedimento”.¹⁶ E tali principi devono essere declinati non solo sul piano meramente processuale, ma anche sostanziale: il dinamismo e la temporaneità, infatti, caratterizzano non solo la tutela giudiziale, ma anche i rapporti sostanziali nell'ambito del mondo sportivo. Si pensi alla cadenza tipica della “stagione sportiva”, all'attività dell'agente sportivo e alla prescrizione abbreviata (biennale) del suo diritto.

In definitiva, mi sento di condividere la tesi che sostiene che, laddove sia previsto un termine per il pagamento del compenso, è dalla scadenza di esso, senza che vi sia stato adempimento, che decorre il termine di decadenza per la proposizione della domanda arbitrale.

Va aggiunto che l'art. 3, comma 2 del Regolamento, disciplinando una decadenza, essa viene impedita dal deposito della domanda di arbitrato avanti al Collegio di Garanzia. Tale natura comporta, come noto, l'estinzione di un diritto, di regola potestativo, o di un'azione per decorso di un termine perentorio stabilito dalla legge o dalle parti per il compimento di determinati atti, senza che possano assumere rilevanza le circostanze soggettive e oggettive che hanno determinato l'inutile decorso del tempo. In questo senso, la disposizione non subisce la sospensione feriale dei termini in quanto non toccata dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, mentre è stata interessata dalla sospensione conseguente alla emergenza sanitaria da Covid-19 per espressa previsione di legge.¹⁷

Al pari, poi, di ogni altra decadenza potrà essere rilevata solo su eccezione di parte, essendo precluso un rilievo (del collegio arbitrale) d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.¹⁸

¹⁴ C. M. Bianca, *Diritto civile*, V, Milano, 2021, p. 104.

¹⁵ Lodo n. 9 del 2022, ove il Collegio afferma che “speditezza e celerità vanno riguardate anche sotto il profilo sostanziale, giacché rispondenti ad un principio generale che conforma tutto il sistema del diritto sportivo, di tal che appare assolutamente irragionevole e contrario allo stesso sistema che un agente sportivo possa far valere la sua pretesa creditizia nei confronti della società sua assistita sino quasi allo scadere di un decennio da quando si è consumato l'inadempimento. Speditezza e celerità della giustizia sportiva sono espressione del dinamismo che conforma l'attività sportiva plasmandone tempi e modalità di organizzazione”.

¹⁶ Vedi Collegio di Garanzia, sez. un., 14 aprile 2022, n. 17, p. 17.

¹⁷ Decreto prot. n. 242/2020 pubblicato il 18 marzo 2020 che sospende i termini a decorrere dal 13 marzo fino al 15 aprile e nel decreto prot. n. 2267/2020, pubblicato il 9 aprile 2020, che proroga il termine di sospensione dal 15 aprile fino all'11 maggio 2020.

¹⁸ Sul punto, anche il Lodo n. 3 del 2020 del Collegio di Garanzia secondo cui tale eccezione di decadenza “ai sensi dell'art. 2969 c.c., non può essere rilevata d'ufficio e che, pertanto, in mancanza di una valida

Infine, qualora le parti pattuiscono il compenso tramite pagamento in più *tranches*, se è vero che la scadenza di ciascun termine configura in sé inadempimento, è pur vero che la richiesta di un pagamento parziale costituisce, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, un atto di esercizio idoneo a impedire la decadenza con riguardo all'intera prestazione dovuta e che dunque la richiesta di pagamento non sia poi soggetta a termine ulteriore.¹⁹

4. Considerazioni conclusive

Nel contesto sportivo che da tempo conosce il fenomeno arbitrale²⁰ ha rappresentato elemento di grande novità l'avvio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport – per effetto della emanazione del Regolamento CONI in materia – di procedure arbitrali atte a dirimere le controversie nascenti in dipendenza dei contratti di mandato tra agenti sportivi e loro assistiti.

Non sono mancati però, fin dalle più recenti applicazioni dell'istituto, dubbi interpretativi in ordine alla sua disciplina e, tra i tanti, quello relativo al *dies a quo* per la proposizione della domanda arbitrale innanzi al Collegio di Garanzia, risolto nell'attenta individuazione del momento in cui si consuma la “violazione contestata”.

Le criticità che vengono in rilievo sono figlie di un istituto di recente introduzione che ha trovato per il momento ancora timidi consensi,²¹ ma che non mancherà di trovare maggiore applicazione,²² nonostante la sua facoltatività per deliberata scelta delle parti.

formulazione di essa su istanza di parte, non può trovare accesso nel presente procedimento di arbitrato. Osserva al riguardo il Collegio che la rilevanza *ex officio* di tale eccezione riguarda, a mente del citato art. 2969 c.c., esclusivamente i c.d. diritti indisponibili, il cui ambito rimane circoscritto ai diritti della personalità, come riconosciuti dalla Costituzione, ed agli status familiari, oltre che ad alcuni diritti patrimoniali di natura inviolabile come, ad esempio, il diritto alla retribuzione o alle ferie ovvero agli alimenti. Si tratta, pertanto, di diritti la cui natura ne impedisce la negoziabilità, trattandosi di profili che soddisfano, unitamente al titolare, anche interessi di natura pubblicistica”. V. anche Lodo n. 6 del 2022, stabilisce che in caso di contumacia non potendo la parte convenuta eccepire tali ipotesi di decadenza, essa non può essere rilevata d'ufficio “dal momento che è afferente d un dritto disponibile di natura sostanziale”.

¹⁹ Tale principio è stabilito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, v. Cass., 15 febbraio 2008, n. 3918; Cass., 6 aprile 2005, n. 7099; Cass., 18 luglio 2022, n. 22535 e deve essere applicato anche nel nostro caso ove, pertanto, la domanda di arbitrato tempestivamente proposta entro il termine della prima scadenza ha l'effetto di impedire la decadenza delle successive *tranches* senza che il creditore incorra in ulteriori decadenze. Contrariamente si pone il Lodo n. 9 del 2022, secondo cui “la scadenza di ciascun termine configura in sé inadempimento e, quindi, consiste nella “violazione” dalla quale, stante la lettera della norma sopra citata, in assenza di una diversa espressa previsione da parte del legislatore sportivo, decorre il termine di decadenza di cui si tratta”.

²⁰ Il riferimento è, innanzitutto, all'arbitrato del lavoro sportivo introdotto ad opera dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Trattasi di un insieme di collegi arbitrali esterni rispetto alla giustizia statale, comunque parte integrante del sistema sportivo in senso lato e concernente le liti patrimoniali che investono il campo dei diritti dei lavoratori rilevanti per la sfera giuridica statale. V. E. Zucconi Galli Fonseca, *L'arbitrato nello sport: una better alternative*, in *Riv. dir. sportivo*, 2016, p. 281 ss.; E. Fanesi, *L'arbitrato quale strumento per una rinnovata autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, p. 85 ss.

²¹ Nei tre anni di vita si registrano circa una trentina di lodi. Si tratta dunque di un'area di contenzioso ancora circoscritta.

²² È ancora prevalente, in dottrina, l'idea che ritiene che la natura irrituale dell'arbitrato sportivo sia più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo, in considerazione della libertà delle forme e della maggiore stabilità

Il crescente ricorso al predetto istituto apre tuttavia la strada alla proliferazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò è di tutta evidenza in relazione al tema dell'interpretazione del termine decadenziale su cui ci siamo soffermati sul quale sembra necessaria una presa di posizione (finale) chiara da parte del Presidente del Collegio di Garanzia, non essendoci decisioni giurisprudenziali in materia di impugnazione di lodo.

Sono dell'idea che nonostante l'orientamento oggi dominante sia preferibile, la norma debba incrociare lo sguardo del legislatore sportivo ed essere redatta più chiaramente, onde evitare di incentivare ondivaghe interpretazioni all'interno dello stesso Collegio di Garanzia, nato per svolgere una funzione apicale e nomofilattica e non certo, seppure in funzione arbitrale, per moltiplicare le dissonanze all'interno dell'ordinamento sportivo.

della decisione che, per quanto priva di valenza di titolo esecutivo, è immediatamente esecutiva all'interno dell'ordinamento sportivo, in forza delle previsioni federali che introducono l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della parte soccombente che non esegue il lodo (cfr. E. Zucconi Galli Fonseca, *Arbitrato nello sport: una better alternative*, in *ww.coni.it*, 2016).